

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1448-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1961

(V. Stampato n. 2386)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 FEBBRAIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1961

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Il vostro relatore si permette di richiamare qui, per amore di brevità e per dispensarsi dal ripeterle, le succinte considerazioni già espresse in sede di relazione sul disegno di legge di autorizzazione a ratifica della Convenzione fra Italia e Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali (cfr. stampato n. 872-A) circa l'esistenza e le caratteristiche del « Regolamento europeo di sicurezza sociale per i lavoratori migranti ».

Per quanto attiene al disegno di legge di cui in epigrafe, va notato che per taluni versi esso migliora le disposizioni di cui al « Regolamento europeo » predetto, mentre per altri versi esso presenta qualche oscurità che sarà compito del Governo chiarire in sede di attività ulteriore: possibilità, questa, fatta espressamente salva dai termini stessi della Convenzione e del contestuale Protocollo finale.

In sostanza la Convenzione con la Norvegia prevede per i nostri lavoratori emigrati in quel Paese o che vi emigreranno la parità di diritti e di obblighi con i cittadini norvegesi per quanto attiene all'applicazione della legislazione sociale compresa nel campo di applicazione della Convenzione stessa.

Particolare rilievo ha il fatto che nel campo di applicazione della Convenzione sono compresi anche i regimi speciali relativi alle pensioni della gente di mare, che in generale non hanno trovato sino ad ora in altre Convenzioni analoga sistemazione, e ciò neppure nel « Regolamento europeo » sopra citato.

Per quanto riguarda i soggetti, le esclusioni non si discostano da quanto normalmente prevedono tutte le Convenzioni stipulate nella materia.

Circa le pensioni va osservato che la estensione ai nostri emigranti di tutti i benefici della legislazione vigente nella materia in Norvegia comporta un notevole beneficio per coloro che in quel Paese sono stabilmente residenti, la cui situazione cioè corrisponde ai requisiti circa la residenza voluti dalla legge ed espressamente previsti dalla Convenzione: va però notato che quest'ultima non prevede in modo esplicito la possibilità,

per i titolari di pensioni maturate in Norvegia, del godimento della pensione in Italia, poichè la trasferibilità delle pensioni all'estero è soltanto prevista alle condizioni dettate dalle norme vigenti in materia per i cittadini norvegesi. Vi è luogo quindi a qualche perplessità di interpretazione mentre la norma è di notevole importanza per coloro che, avendo acquistato in Norvegia il diritto alle prestazioni, intendono poi rimpatriare. Il problema si pone soprattutto per quanto riguarda le pensioni di invalidità, visto che la legislazione norvegese concede la pensione di vecchiaia all'età di settant'anni.

Inoltre, a differenza di altre Convenzioni vigenti nella materia, non è prevista a tutti i fini la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e in Norvegia.

È tuttavia previsto che qualora il cittadino italiano lasci la Norvegia in modo definitivo, egli ha diritto al rimborso dei contributi versati in quell'assicurazione: identico diritto è ammesso per i superstiti, nel caso che il rimborso non sia ancora avvenuto dopo il rimpatrio. È ammessa però la possibilità da parte del lavoratore italiano di versare nella assicurazione italiana l'importo dei contributi rimborsati dalla Norvegia. Tale disposizione tende a superare la deficienza sopra accennata circa il principio della totalizzazione dei contributi. A questo proposito va osservato che la formulazione della norma appare ambigua e non sancisce un preciso diritto al trasferimento dei contributi versati in Norvegia nell'assicurazione italiana, così come ad esempio è invece sancito nella Convenzione stipulata con la Svizzera.

L'applicazione della norma in discorso è rinviata a disposizioni che dovranno essere emanate dalle Autorità amministrative italiane in analogia a quanto già previsto nella Convenzione con la Svezia del 1955: norme che, però, salvo errore, non sono state ancora emanate.

Il vostro relatore non dubita che il Senato concorderà nel chiedere che il Governo provveda quindi alla sollecita emanazione delle norme alle quali la Convenzione allude.

Per l'assicurazione di malattia e contro la tubercolosi è prevista ai fini dell'ammissione alle prestazioni la possibilità di considerare i periodi di assicurazione risultanti

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in Italia prima dell'espatrio. Per coloro che rimpatriano dalla Norvegia è ammesso inoltre il diritto alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione italiana, a condizione che non sia superato un periodo di sei mesi dalla fine dell'assicurazione in Norvegia.

Per quanto riguarda però l'assistenza malattia e gli assegni familiari, diversamente da quanto stabiliscono tutte le più recenti Convenzioni, risultano esclusi dal diritto i familiari residenti in Italia.

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le norme della Convenzione non prestano il fianco ad obiezioni, risultando conformi a quelle contenute in altre Convenzioni nonché ai principi della Convenzione di Ginevra n. 19 in materia di infortuni.

Circa l'assicurazione contro la disoccupazione sono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi voluti dalle due legislazioni: anche per questo capitolo quindi nulla vi è da osservare.

Va tenuto presente che la Convenzione si applica anche agli eventi precedenti alla sua ratifica e che tutta la materia compresa nel campo di applicazione rimane subordinata

ad accordi amministrativi per la determinazione degli aspetti non del tutto chiariti nel testo della Convenzione: particolare importanza assumeranno quindi tali accordi, specie per quanto riguarda la gente di mare menzionata in modo specifico nel Protocollo finale.

Va notato che se l'emigrazione italiana diretta in Norvegia è di entità assai modesta, può invece assumere un certo rilievo il numero dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiera norvegese: per questi nostri lavoratori il Protocollo finale dà la possibilità al Governo italiano di trovare soluzioni soddisfacenti.

Del resto le tesi che il vostro relatore vi ha esposte sono state poi confortate dal parere emesso dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, esteso dal senatore Di Prisco in data 13 aprile scorso.

Con la raccomandazione, pertanto, al Governo di procedere sollecitamente agli accordi particolari previsti nel testo della Convenzione e del Protocollo finale, anche nel senso di chiarire i punti più sopra sottolineati, si propone al Senato di autorizzare la ratifica della Convenzione che è senza dubbio favorevole agli interessi dei lavoratori italiani in Norvegia.

FENOALTEA, *relatore*

ALLEGATO

**Parere della 10^a Commissione del Senato
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)**

(13 aprile 1961)

Il disegno di legge consta di due articoli: il primo autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, il secondo stabilisce la decorrenza della esecuzione.

L'interesse maggiore per la 10^a Commissione è dato dai termini della Convenzione.

Essa prevede, per i nostri lavoratori emigrati in Norvegia o che emigreranno, e per i cittadini norvegesi emigrati o che emigreranno in Italia, la parità dei diritti e degli obblighi per quanto attiene all'applicazione della legislazione sociale compresa nel campo di applicazione della Convenzione stessa.

Di particolare rilievo va considerato il fatto che sempre nel campo di applicazione della Convenzione stessa, sono compresi anche i regimi speciali relativi alle pensioni della gente di mare, che in generale non hanno trovato in altre convenzioni un'analogia sistemazione. Gli stessi regolamenti per la sicurezza sociale per i lavoratori emigrati nei Paesi del M.E.C. escludono tale categoria dal campo di applicazione.

Per le pensioni, va osservato che la estensione di tutti i benefici della legislazione in materia vigente in Norvegia, comporta senza dubbio un vantaggio per coloro che sono stabilmente residenti in Norvegia, e che quindi raggiungono i requisiti di residenza voluti dalla legge e previsti all'articolo 5 della Convenzione. Resta il fatto però che la Convenzione non prevede in modo esplicito la possibilità, per i titolari di pensione, del godimento della stessa in Italia, in quanto per la trasferibilità delle pensioni all'estero è solo prevista l'applicazione delle norme vigenti in materia per i cittadini norvegesi (articolo 2).

Questo aspetto non è sufficientemente chiaro, ed è d'importanza notevole per coloro che, avendo già acquisito il diritto alle presta-

zioni in Norvegia, intendono rimpatriare. Il problema si pone soprattutto per quanto riguarda le pensioni di invalidità, in quanto secondo la legislazione norvegese la pensione di vecchiaia è concessa all'età di settanta anni.

Inoltre, a differenza di altre Convenzioni in materia di pensioni, non è prevista la totalizzazione dei periodi di assicurazione acquisita in Italia e in Norvegia, e ciò a tutti i fini, come del resto è specificato all'articolo 8.

A norma dell'articolo 7, è previsto che qualora il cittadino italiano lasci la Norvegia in modo definitivo, ha diritto al rimborso dei contributi versati in quell'assicurazione. Identico diritto è ammesso per i superstiti, nel caso che il rimborso non sia ancora avvenuto dopo il rimpatrio.

Il paragrafo 3 dell'articolo 7 ammette però la possibilità, per il lavoratore italiano, di versare l'importo dei contributi rimborsati dalla Norvegia nell'assicurazione italiana. Tale disposizione tende a superare la non applicazione del principio della totalizzazione dei contributi. Va osservato però che la formulazione di tale paragrafo è ambigua e non sancisce un preciso diritto al trasferimento dei contributi versati in Norvegia nell'assicurazione italiana, così come invece è sancito nella Convenzione stipulata dalla Italia con la Svizzera.

Infatti l'applicazione di tale paragrafo è rinviata a norme che dovranno essere emanate dalle autorità amministrative italiane, in analogia a quanto è già previsto nella Convenzione con la Svezia del 1955: norme che, salvo errore, da quell'epoca non sono state ancora emanate. Perciò la 10^a Commissione ritiene che il Governo debba dare assicurazioni circa la garanzia in base alla quale salvaguardare, per coloro che rimpatriano, i diritti dell'assicurazione italiana, stabilendo precise norme al riguardo e non solo per questa Convenzione. Con l'occasione rivolgiamo l'invito perchè questa norma del trasferimento dei contributi possa formare oggetto di nuove Convenzioni integrative, su iniziativa italiana, per dare tranquillità in ogni Paese ai nostri lavoratori all'estero (per esempio quelli che si recano giornalmente a lavorare nel principato di Monaco).

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È prassi che in sede di ratifica di strumenti internazionali, non vi sia in concreto possibilità di modificazioni; quindi, malgrado le lacune e gli aspetti insoddisfacenti, la Convenzione può essere ratificata con la raccomandazione che, in sede di regolamentazione amministrativa, gli aspetti dubbi siano chiariti a salvaguardia degli interessati.

D'altra parte l'emigrazione italiana diretta in Norvegia è di entità trascurabile (nel 1956, secondo dati pubblicati dal Mini-

stero degli affari esteri, i lavoratori italiani in Norvegia erano 57 in tutto); può invece assumere un certo rilievo il numero dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiera norvegese: per questi lavoratori il Protocollo finale dà la possibilità al Governo italiano di trovare soluzioni soddisfacenti.

Con le raccomandazioni sopra formulate, si conclude con parere favorevole.

DI PRISCO, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.